

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 23

Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli-Venezia Giulia.

(GU n.1 del 13-1-2018)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 21 del 14 giugno 2017).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell'ambito della promozione delle attività produttive nonché della tutela della qualità del patrimonio alimentare, l'attività di identificazione e di tutela della produzione birraia artigianale del Friuli Venezia Giulia attraverso la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione, la valorizzazione delle materie prime e la professionalità degli operatori.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. La Regione promuove e tutela la produzione di birra artigianale caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie prime impiegate e da tecniche di lavorazione che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità organolettica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) promuove le produzioni di qualità;
- b) qualifica e incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
- c) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;

d) salvaguarda e valorizza le imprese di settore ubicate nei territori montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

e) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;

f) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;

g) favorisce la corretta informazione al consumatore;

h) istituisce il Registro dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia;

i) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione e il rispetto della presente legge al fine di tutelare il prodotto, i produttori e i consumatori.

3. Le finalita' previste dal comma 2, lettera e), sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

4. Le finalita' previste dal comma 2, lettera f), sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dall'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita').

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende:

a) per «birra artigianale del Friuli Venezia Giulia», secondo la definizione di «birra artigianale» cui all'articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), e successive modifiche e integrazioni: un prodotto il cui ciclo produttivo, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, viene svolto interamente all'interno della Regione del Friuli Venezia Giulia;

b) per «birrificio artigianale indipendente del Friuli Venezia Giulia», secondo la definizione di «birrificio artigianale indipendente» di cui all'articolo 2, comma 4 bis, della legge 1354/1962 e successive modifiche e integrazioni: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per la maltazione, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

c) per «controllo»: attivita' svolta a verificare la corrispondenza della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia alle modalita' di produzione stabilite dalla presente norma, alla corrispondenza con le informazioni fornite dall'etichettatura, alla natura del prodotto, alla composizione, alla provenienza; inoltre il controllo verra' effettuato sulla birra artigianale nei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia anche in relazione all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 8;

d) per «origine»: la possibilita' di determinare la provenienza di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia verificando tutte le fasi della sua produzione, trasformazione e distribuzione;

e) per «filiera»: l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto, dalla produzione, alla trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione.

Art. 4

Metodi e tecnologie

1. La Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative.

2. Le finalita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), e dal comma 1 sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).

Art. 5

Formazione professionale

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore, secondo le modalita' organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6, anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.

2. Le finalita' indicate all'articolo 2, comma 2, lettera c), e al comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

Art. 6

Regolamento

1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attivita' produttive, sentito l'Assessore competente in materia di agricoltura, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta un regolamento che, in particolare, individua:

a) le modalita' di iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia al Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), e le modalita' di tenuta del medesimo;

b) le disposizioni attuative inerenti i progetti di qualita' del prodotto e gli interventi per le patologie alimentari di cui all'articolo 7.

Art. 7

Progetti di qualita' e progetti per interventi per le patologie alimentari

1. Fatti comunque salvi i regimi di aiuto disposti dalle singole norme di settore, con il regolamento di cui all'articolo 6, sono stabiliti inoltre i termini e le modalita' per la concessione di incentivi, i criteri di premialita', anche legati al territorio montano nonche' all'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), per la realizzazione di progetti presentati per la qualita' del prodotto a garanzia e tutela del consumatore finale e di progetti delle imprese del settore che, esplicando una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzino ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie.

Art. 8

Certificazione di qualita' per la birra artigianale

1. Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa puo' concedere l'uso del marchio regionale Agricoltura Qualita' Ambiente (AQUA), di seguito marchio AQUA, istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita'), e registrato in conformita' alla disciplina nazionale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualita'.

2. Le modalita' di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio AQUA sono stabilite dal regolamento d'uso del marchio collettivo previsto dagli articoli 11 e 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale), e dall'articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Il disciplinare tecnico di produzione e' adottato in conformita' al regolamento d'uso del marchio collettivo.

3. Le finalita' previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito delle funzioni attribuite all'ERSa dall'articolo 2 della legge regionale 21/2002.

Art. 9

Promozione

1. La Regione attraverso l'ERSa, e coinvolgendo i soggetti che si avvalgono del marchio di cui all'articolo 8, promuove la diffusione e la valorizzazione della cultura brassicola friulana con adeguate forme di divulgazione, anche attuando iniziative di partecipazione alle fiere.

Art. 10

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita' a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11

Norme finanziarie

1. Per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), e dall'articolo 7, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro, come di seguito indicato:

a) relativamente agli interventi di parte corrente 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) relativamente agli interventi di parte capitale 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo complessivo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 9 giugno 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).